

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 388

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

Delega al Governo in materia di mercato
dei giochi e concorsi pronostici

ONOREVOLI SENATORI. - I giochi ed i concorsi pronostici hanno acquistato negli ultimi anni un'importanza economica senza precedenti.

L'introduzione di nuovi giochi e la capillare diffusione della telematica hanno permesso da una parte di facilitare l'accesso dei giocatori ai vari giochi e dall'altra di ottimizzarne la gestione. A fronte di questo significativo impulso del volume di gioco non è però corrisposto un paritario sviluppo degli strumenti legislativi atti a regolamentare la posizione e gli interessi degli enti concessionari e delle ricevitorie.

Pertanto, si rende necessario procedere ad interventi di riforma del mercato dei giochi, attraverso una rivisitazione complessiva della normativa vigente secondo direttrici che potrebbero favorire il mercato e renderne ancora più significativa la crescita.

Da più parti si ravvisa l'esigenza di garantire a tutti i soggetti che operano nel settore parità di condizioni e di trattamento sul piano del prelievo fiscale, dell'aggio, della durata delle concessioni e delle condizioni generali di mercato.

L'eliminazione delle disparità, lo snellimento delle procedure di ordine burocratico e una maggiore attenzione da parte dello Stato verso nuove e vecchie forme di gioco

clandestino apporteranno sicuramente un contributo al miglioramento del mercato.

L'articolo 1 uniforma l'aggio spettante a tutti i ricevitori dei giochi e dei concorsi pronostici, fissandolo in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo giocato dal pubblico, con la previsione di adeguarlo ogni tre anni in relazione all'andamento del mercato.

L'articolo 2 contiene una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo che riordini l'intero settore dei giochi uniformando il trattamento fiscale, l'aggio, la durata delle concessioni per tutti i gestori dei giochi e concorsi.

In difesa della redditività della rete di raccolta ed a tutela degli interessi dei singoli giocatori, l'articolo 3 prevede di estendere le sanzioni già esistenti per la raccolta abusiva delle giocate anche ai casi di impiego di nuova tecnologie informatiche. In particolare, si intende in questo modo reprimere la possibilità di effettuare prenotazioni di giocate via Internet regolarizzandole successivamente con la convalida in ricevitoria.

L'articolo 4 prevede di destinare le vincite non riscosse dei giochi, delle lotterie e dei concorsi pronostici ad impieghi specifici di utilità sociale da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Aggio ricevitori)

1. L'aggio spettante ai ricevitori per la raccolta delle giocate di tutti i giochi e concorsi pronostici è fissato nella misura minima del 10 per cento dell'ammontare scommesso dal giocatore. Tale percentuale è aggiornata, per ogni triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in relazione all'andamento complessivo del settore.

Art. 2.

(Riordino del settore dei giochi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino complessivo della materia dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzare il prelievo fiscale gravante sui diversi giochi, concorsi pronostici e scommesse;

b) uniformare la durata temporale delle concessioni degli enti gestori;

c) allineare l'aggio degli enti gestori;

d) eliminare gli ostacoli che penalizzano lo sviluppo del mercato, al fine di dare nuovi impulsi al settore e migliorarne il livello qualitativo;

e) ottimizzare le entrate erariali.

Art. 3.

(Raccolta abusiva delle giocate)

1. Le sanzioni previste dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, per la raccolta abusiva delle giocate relative a giochi e concorsi pronostici, si applicano anche nei confronti di chi raccoglie le scommesse o prenotazioni di scommesse mediante strumenti informatici o telematici, anche se poi le scommesse vengono convalidate in ricevitoria.

Art. 4.

(Premi non riscossi)

1. Le vincite non riscosse dei premi relativi a giochi, scommesse, lotterie e concorsi pronostici, ad esclusione di quelli indicati nel decreto ministeriale 27 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2001, n. 283, vengono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a scopi di utilità sociale di interesse generale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dopo che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.